

CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI della SPEZIA

STATUTO del DIPARTIMENTO

"ORGANISMO di COMPOSIZIONE delle CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO"

Art. 1 – Disposizioni preliminari

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia (d'ora in avanti C.d.O.) istituisce, quale sua articolazione interna ex art.2 lett.d) del D.M. Giustizia 24.9.2014 n. 202, un Organismo di Composizione delle Crisi, mediante apposito Dipartimento.

Art. 2 – Denominazione e sede del Dipartimento "O.C.C."

1. Tale dipartimento è denominato Dipartimento " Organismo Composizione Crisi" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia (d'ora in avanti Dipartimento " O.C.C.").
2. Il Dipartimento " O.C.C." svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati salvo diversa disposizione di quest'ultimo.


Art. 3 – Composizione del dipartimento "O.C.C.."

1. Il dipartimento "O.C.C." è costituito da un Consiglio Direttivo composto da tre membri nominati dal C.d.O. tra i suoi componenti.
2. I componenti del Dipartimento "O.C.C." svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
3. Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, un Coordinatore al quale sono delegate le funzioni esecutive; il Consiglio Direttivo nomina altresì il "Referente", ex art. 2 lett. i) del D.M. Giustizia 24.9.2014 n.202, secondo i criteri stabiliti da apposito Regolamento.
4. I componenti del Dipartimento " O.C.C." restano in carica in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
5. L'attività del Dipartimento "O.C.C." è disciplinata da apposito "Regolamento" approvato dal CdO.

Art. 4 – Funzioni del Coordinatore

1. Il Coordinatore convoca e coordina le sedute del Dipartimento "O.C.C." fissando i punti dell'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei "Gestori delle Crisi" assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti del Dipartimento "O.C.C."; quale "Referente" opera in base al Regolamento ed alla legislazione

1



tempo per tempo vigente.

- 2 Il Coordinatore, tiene il registro dei procedimenti di composizione delle crisi, cura la redazione dei verbali delle sedute del Dipartimento "O.C.C." e provvede alla custodia dei relativi registri.

Art. 5 - Funzione del Referente

Il Referente, in assoluta indipendenza, ai sensi del Decreto Ministro Giustizia n. 202/2014 e del "Regolamento", amministra il servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento per conto del Dipartimento "O.C.C."

Art. 6 – Convocazione e funzionamento del Dipartimento " O.C.C."

1. Il Dipartimento "O.C.C." viene convocato dal Coordinatore senza necessità di formalità particolari, con comunicazione scritta, ovvero telefonica.
2. Il Dipartimento "O.C.C." è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
3. In caso di assenza del Coordinatore ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.
4. Le riunioni del Dipartimento " O.C.C." sono verbalizzate in apposito registro che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Coordinatore e custodito nella Segreteria.
5. Le decisioni del Dipartimento "O.C.C." sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Coordinatore o del suo facente funzioni.

Art. 7 – Compiti del Dipartimento " O.C.C."

1. Il Dipartimento "O.C.C.." è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Gestori delle Crisi.
2. Il Referente partecipa, senza diritto di voto e solo con funzione consultiva, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con esclusione di quelle aventi ad oggetto la nomina e/o la revoca del Referente stesso
3. Il Dipartimento " O.C.C." ha i seguenti compiti:
 - a) Espleta, tramite il Referente, l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa pro-tempore vigente mediante apposito Regolamento;
 - b) cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo di Composizione delle Crisi; stabilisce i requisiti di formazione e selezione, incluse le esenzioni consentite dal citato Decreto 202/2014, dei "Gestori", stabilisce o modifica i criteri di equipollenza per l'aggiornamento professionale e biennale dei Gestori, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell' "Elenco" dei "Gestori", nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal Regolamento.




- c) decide sulle richieste di ricusazione dei Gestori nominati.
- d) cura l'aggiornamento professionale dei Gestori e la formazione specifica in materia di "crisi" di tutti gli "Avvocati", ne verifica l'adempimento ai fini dell'obbligo biennale e ne dà notizia al Referente affinché questi possa darne comunicazione al Responsabile della tenuta dell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.
- e) propone al CdO gli aggiornamenti e le modifiche del "Regolamento" ,
- f) tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al "Gestore" delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito. Mediante la Segreteria, sotto il coordinamento del Referente, verifica:
- 1) la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro.
 - 2) l'avvenuta effettuazione del pagamento dell'acconto dovuto per l'avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata direttamente e delegata ai Gestori.
- g) mediante la Segreteria tiene aggiornato il registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- h) predisporre il bilancio con rendiconto contabile finanziario;
- l) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore del passivo e dell'attivo della "crisi" sia assolutamente indeterminato o indeterminabile;
- m) determina la misura dei costi di amministrazione del Dipartimento "O.C.C.." e dell'onorario dei Gestori delle Crisi e degli eventuali Esperti.

Art. 8 – Elenco dei Gestori delle Crisi e dei Gestori Ausiliari

1. Il Dipartimento "O.C.C." si avvale per svolgere le sue funzioni di un Elenco di Gestori delle Crisi composto da almeno cinque Avvocati del Foro della Spezia.
2. Il Dipartimento "O.C.C." è tenuto a redigere ed aggiornare gli Elenchi dei Gestori delle Crisi e dei Gestori Ausiliari sulla scorta delle istanze degli interessati e verificando la sussistenza dei requisiti disposti dal Regolamento.
3. Il Dipartimento "O.C.C." deve, comunque, provvedere semestralmente all'aggiornamento dei detti Elenchi
4. L'Elenco dei Gestori aggiornato deve essere inviato entro 10 giorni dalla compilazione al Ministero competente.

Art. 9 – Il Gestore della Crisi

1. Il Gestore della Crisi deve essere un Avvocato iscritto all'Albo ordinario dell'Ordine della Spezia da almeno otto anni e con i requisiti previsti dall'apposito Regolamento.
2. Il Gestore della Crisi deve attenersi al Regolamento del Dipartimento "O.C.C..".



3. Il Gestore della Crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
4. E' fatto divieto al Gestore della Crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.
5. Il Gestore della Crisi non deve:
 - a) aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
 - b) aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
 - c) essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - d) essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - e) aver riportato sanzioni disciplinari.

Art. 10 – Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

1. Il Gestore della Crisi che non rispetti gli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento è immediatamente sospeso, in via cautelare, con delibera del Dipartimento "O.C.C.", dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro Gestore all'uopo designato.
2. Il Gestore viene pertanto invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria il Dipartimento "O.C.C." può assumere, nei confronti del Gestore, le seguenti determinazioni:
 - a) riammissione a svolgere le proprie funzioni;
 - b) cancellazione dall'Elenco dei Gestori; nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.
3. Nel caso di esposto di una delle parti interessate, il Dipartimento "O.C.C." provvede nel più breve tempo possibile a sentire sui fatti esposti il Gestore interessato e può assumere le seguenti determinazioni:
 - a) consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
 - b) sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.
4. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di composizione delle crisi

Art. 11 – Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di composizione delle crisi non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.

Art. 12 – Personale dipendente



1. Il Dipartimento "O.C.C." può avvalersi, per la segreteria, dell'opera o servizio di personale dipendente del Consiglio dell'Ordine.
2. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati.
3. E' fatto divieto ai dipendenti di percepire compensi dalle parti.

Art. 13 – Dei mezzi del Dipartimento "O.C.C."

1. Il Dipartimento "O.C.C.", per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale propri.
2. E' tenuto a dotarsi di un registro anche informatico su cui annotare le entrate e le uscite.
3. Il C.d.O. eroga un contributo di Euro 2.000,00 per consentire la costituzione e l'avviamento del Dipartimento "O.C.C." .

Art. 14 – Entrate e uscite

1. Sono entrate del Dipartimento "O.C.C." i proventi derivanti dall'attività di composizione delle crisi.
2. Sono uscite del Dipartimento "O.C.C." i compensi, debitamente fatturati, dei Gestori, degli eventuali Esperti, le spese del personale, le spese di cancelleria, le spese postali e telefoniche, altri costi derivanti dall'attività del Dipartimento.
3. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del Dipartimento "O.C.C.", previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario.
4. Le entrate del Dipartimento "O.C.C." potranno essere utilizzate per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del C.d.O..

Art. 15 - Disciplina transitoria

Il primo Consiglio Direttivo decade alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato e rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel primo biennio successivo alla costituzione dell' "Organismo" :

- A) il Referente sarà nominato tra gli "Avvocati", iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che abbiano maturato una particolare esperienza in materia di crisi di impresa o per importanza e numero di incarichi ricevuti o per importanza e numero di procedure concorsuali presentate per conto di clienti.
- B) Il Consiglio Direttivo potrà disporre una disciplina provvisoria dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell' "Elenco dei Gestori".
- C) potranno essere accettate le domande di iscrizione all' "Elenco" di "Avvocati", iscritti all'Albo da almeno otto anni che, nel biennio antecedente abbiano frequentato corsi di aggiornamento in materia di crisi di impresa o di crisi da sovraindebitamento o in materia



fallimentare, accreditati dal CdO, della durata di almeno 24 ore e che siano stati nominati, dal Referente, almeno due volte Ausiliari di "Gestori".

D) L' "Elenco" sarà aggiornato trimestralmente.

La costituzione dell' "Elenco degli Ausiliari Gestori" avverrà entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento e verrà mensilmente aggiornato.

La Spezia, 10 giugno 2016

Il Presidente



Il Consigliere Segretario

